

Udienza del 23 giugno 2017.

E' presente per l'attore l'avv. Michele Liguori, il quale si riporta alle note autorizzate depositate telematicamente ed alle conclusioni rassegnate all'udienza del 19.5.2017. Chiede l'accoglimento delle conclusioni già rassegnate.

E' presente per l'Allianz s.p.a. l'avv. Catherine Graziuso, per delega dell'avv. Giovanni Feola, la quale si riporta alle memorie conclusionali depositate telematicamente e chiede il rigetto della domanda.

IL G.O. DISPONE che si proceda alla discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.. I procuratori delle parti discutono oralmente la causa.

Il G.O. si ritira in Camera di Consiglio.

Successivamente alla camera di Consiglio, il Giudice, alle ore 16.30, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e delle seguenti ragioni di fatto e di diritto della decisione.



Tribunale di Torre Annunziata
Seconda Sezione Civile

.....
REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice Onorario della seconda sezione civile del Tribunale di Torre Annunziata, dr.ssa Silvia Pirone, nella funzione di G.U., ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile n. 79 dell'anno 2013, avente ad OGGETTO: risarcimento danni da circolazione stradale, e vertente

TRA

(avv. Michele Liguori)

ATTORE



E

De Riso Luigi e De Riso Luca

CONVENUTI CONTUMACI

NONCHE'

Milano Ass.ni s.p.a.

(avv. Giovanni Feola)

CONVENUTA

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio De Riso Luigi e De Riso Luca, rispettivamente proprietario e conducente della Renault Clio, nonchè la compagnia assicuratrice Allianz s.p.a., al fine di ottenere il risarcimento delle lesioni subite per effetto del sinistro verificatosi il 16.1.04 in Gragnano, alla via Santa Caterina, in prossimità del civico 37.

All'uopo il deduceva che, mentre percorreva, alla guida del proprio motociclo Honda Hornet 900, la predetta via, veniva investito frontalmente dalla Renault Clio che, da ferma in posizione perpendicolare rispetto all'asse stradale, con il lato anteriore rivolto verso il centro della carreggiata di marcia, svoltava a sinistra, assumendo direzione di marcia contraria a quella del motoveicolo. Allegava ancora l'attore che, per effetto di tale violento urto, riportava gravi lesioni personali che lo costringevano al suo ricovero in ospedale.

Si costituiva in giudizio la sola compagnia assicuratrice che contestava genericamente la domanda e ne chiedeva, pertanto, il rigetto.

. *Sulle eccezioni preliminari.*

1. Preliminarmente va disattesa l'eccezione di nullità della citazione



formulata dalla convenuta, in quanto non sussiste la nullità della citazione quando, pur in presenza di una generica esposizione dei fatti, la parte convenuta si sia costituita e difesa nel merito (come nella specie) dimostrando di aver compreso le ragioni del suo coinvolgimento in giudizio (così Cass. 28/1/04 n. 1543).

In ogni caso, non può ritenersi nulla la citazione per omessa determinazione dell'oggetto della domanda, essendo necessario, per simile valutazione, che il *petitum* sia del tutto omesso o risulti assolutamente incerto, ipotesi che non ricorre quando il *petitum* sia individuabile attraverso un esame complessivo dell'atto, tenendo presente che, per esprimerlo, non occorre l'uso di formule sacramentali o solenni, poiché è sufficiente che esso risulti dal complesso delle espressioni usate dall'attore in qualunque parte dell'atto introduttivo (Cassazione civile , sez. III, 28 agosto 2009, n. 18783).

Orbene, nel caso di specie, l'atto introduttivo contiene tutti gli elementi per identificare sia i soggetti che l'oggetto della domanda (*petitum* e *causa petendi*), avendo l'attore richiesto il risarcimento dei danni subiti per effetto dell'investimento da parte del conducente della Renault Clio, deducendo all'uopo la responsabilità ex art. 2054 dei convenuti per violazione delle norme vigenti in materia di circolazione stradale.

2. Inoltre, la domanda formulata da _____ deve ritenersi proponibile essendo stata preceduta da rituale richiesta di risarcimento danni secondo le disposizioni dettate dagli artt. 145 e 148 cod. ass. ed è trascorso lo "spatium deliberandi" (vedasi raccomandate A.A.R.R. di messa in mora nonché certificato di avvenuta guarigione del dr. Silvio Savoia in atti).

3. La titolarità ad agire e a resistere nel presente giudizio, in capo ai



soggetti di questo procedimento, è stata documentalmente provata. Per quanto alla parte istante risulta depositata copiosa documentazione medica.

. *Il merito.*

Sulla base delle risultanze probatorie in atti, questo Giudice ritiene senz'altro dimostrato che l'incidente stradale si verificò per colpa esclusiva del conducente la Renault Clio.

La dinamica del sinistro, come allegata in citazione, trova piena conferma non solo nelle risposte fornite dallo stesso conducente De Riso Luca, in sede di interrogatorio formale, e nelle deposizioni dei testi escussi, i quali hanno confermato i capitolati di prova loro sottoposti, ma anche nel rapporto dei Carabinieri di Gragnano, prodotto in atti, il quale, se riveste valore di prova piena fino a querela di falso per i fatti che il pubblico ufficiale dichiara di aver personalmente compiuto o constatato, per tutte le altre circostanze costituisce materiale indiziario che può essere superato soltanto da prova contraria (Cass. n.20814/04), prova che nel caso di specie non è stata fornita.

Alcun dubbio, quindi che l'incidente sia avvenuto con le modalità riportate nel libello introduttivo, con conseguente responsabilità esclusiva del conducente la Renault clio.

Infatti, l'accertata circostanza della svolta a sinistra non consentita e della completa invasione della corsia di marcia opposta, effettuata dal conducente la Renault Clio, mentre sopraggiungeva altro veicolo dal senso contrario, ha posto il conducente la moto nell'impossibilità di attuare una qualsiasi manovra di fortuna per evitare la collisione e costituisce senz'altro una condotta di guida imprudente, con conseguente responsabilità esclusiva del convenuto.

Tenuto conto delle ragioni del sinistro, si ritiene di dover escludere,



perché non provato, anche un concorso di colpa ex art. 1127 c.c. in capo alla parte danneggiata.

Ed invero, a giudizio della Cassazione, in tema di concorso del fatto colposo del danneggiato nella produzione dell'evento dannoso, a norma dell'articolo 1227 c.c., comma 1 - applicabile, per l'espresso richiamo contenuto nell'articolo 2056 c.c., anche nel campo della responsabilità extracontrattuale - la prova che il creditore-danneggiato avrebbe potuto evitare i danni dei quali chiede il risarcimento usando l'ordinaria diligenza, deve essere fornita dal debitore-danneggiante che pretende di non risarcire, in tutto o in parte, il creditore (fattispecie relativa a mancato uso della cintura di sicurezza in automobile) (Cass., 2 marzo 2007, n. 4954).

Ora, nella fattispecie in esame, alcuna prova è stata fornita dai convenuti circa il mancato uso del casco da parte del _____ anzi, le risultanze istruttorie depongono per l'utilizzo di detto mezzo di protezione.

Per quanto al risarcimento dei danni, sicuramente, all'attore va, dunque, riconosciuto il risarcimento delle lesioni riportate.

Per la valutazione, questo magistrato si rimette esclusivamente alla CTU, siccome adeguatamente motivata e priva di vizi logici e/o scientifici, secondo la quale, a seguito dell'incidente de quo, _____ ha riportato *"un trauma cranico con fratture dell'osso frontale e dell'occipite sindrome ansiosa depressiva ... frattura del malleolo tibiale con lievi esiti funzionali"*. Tali conseguenze, a giudizio del consulente, sono tutte compatibili con l'evento riferito in citazione.

Dette lesioni hanno comportato un periodo di invalidità temporanea totale di 120 giorni, un periodo di inabilità parziale del 50% di 120 giorni, mentre residuano postumi di carattere permanente che sono stati



quantificati dal CTU nella misura del 41 -42%.

I danni alla persona dell'attore sono, pertanto, determinati in €. 301.284,00 per danno biologico permanente; €. 17.280,00 per danno biologico temporaneo; €. 1.256,57 per spese mediche come documentate in atti.

Per quanto riguarda il risarcimento dei danni non patrimoniali sofferti (art. 2059 c.c.) cui pure ha diritto il danneggiato integrando l'illecito civile oggetto della presente causa gli estremi del reato contemplato all'art. 590 c.p., questo Giudicante aderisce all'orientamento della recente giurisprudenza di merito successiva all'arresto delle Sezioni Unite (ovvero Tribunale di Milano, Sezione V Civile, Sent.19.02.2009, n. 2334 e sentenza Corte d'Appello Perugia del 24.11.2008 conforme Tribunale di Torino, Sezione quarta civile, nella sentenza n. 7876 del 27/11/2008 e Tribunale di Novara, Sentenza 16 febbraio 2009, n.23) secondo cui "il giudice, potendo ritenere che la "voce" del danno non patrimoniale intesa come "sofferenza soggettiva" non sia adeguatamente risarcita, può procedere ad un'adeguata personalizzazione del danno non patrimoniale, liquidando, congiuntamente ai valori monetari di legge, una somma ulteriore che ristori integralmente il pregiudizio subito dalla vittima".

Pertanto, appare equo liquidare, considerata la natura del fatto, i postumi del sinistro, le sofferenze verosimilmente patite, il tipo di cure ricevute e l'età del danneggiato, l'ulteriore somma di €. 92.601,00 (25% del danno non patrimoniale permanente).

Inoltre, all'attore andrà liquidato anche il danno patrimoniale (cd. danno da lucro cessante).

Infatti, ritiene questo giudice di aderire al recente orientamento della Cassazione secondo cui "ogni lesione all'integrità psicofisica, provocata



da un grave incidente e causa di un'alta percentuale di invalidità permanente in grado di sospendere o interrompere del tutto le attività lavorative del danneggiato, va risarcita con la liquidazione del danno patrimoniale" (Corte di Cassazione, sentenza n. 5880 del 24 marzo 2016).

In particolare, la S.C. ha chiarito che, per un giovane non occupato, come nella specie, si giustifica la liquidazione equitativa del lucro cessante, tenendo conto dell'effetto permanente del pregiudizio subito e della sua gravità obbiettiva. (Cassazione Civile, sez. III, sentenza 07/11/2014 n° 23791).

Ora, tenuto conto dell'età del danneggiato e della percentuale di invalidità permanente riportata dallo stesso, si ritiene equo liquidare l'ulteriore somma di €. 50.000,00.

Complessivamente dunque i danni (patrimoniali e non patrimoniali) ammontano a €. 462.421,57.

Su dette somme, già rivalutate dall'epoca del sinistro all'attualità, vanno aggiunti gli interessi c.d. compensativi che si ritiene equo liquidare nella misura del tasso legale, da computarsi ex Cass. SS.UU. n.1712/95 - Cass. N.5814/85 e successive, con decorrenza dalla data del sinistro e sino alla data della pubblicazione della sentenza.

Sulle somme così determinate, inoltre, vanno riconosciuti gli interessi legali dal giorno della pubblicazione della sentenza sino al saldo.

Non andrà accolta, invece, la domanda di risarcimento danni ex art. 96 c.p.c..

Infatti, nel caso di specie, manca del tutto la prova che la condotta processuale della convenuta abbia esorbitato dalla legittima difesa, assurgendo ad un abuso del diritto; né vi è prova in atti di una concreta ed effettiva esistenza di un danno conseguente al comportamento



processuale, doloso o colposo grave, della stessa. In altri termini, ai fini dell'accoglimento di tale domanda, l'attore avrebbe dovuto provare il carattere irrituale o fraudolento dei mezzi adoperati dalla convenuta per resistere in giudizio. (cfr. in tal senso Cass. N. 6675/15).

In mancanza di tale prova, tale domanda va rigettata.

Le spese di lite, considerato l'accoglimento della domanda in misura ridotta rispetto alla pretesa, andranno compensate nella misura del 50%, mentre per la restante metà graveranno a carico dei convenuti, in solido tra loro.

P. Q. M

Il Tribunale di Torre Annunziata, seconda sezione civile, nella persona del G.O., dr.ssa Silvia Pirone, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, così provvede:

A) condanna De Riso Luigi e De Riso Luca, in solido con l'Allianz s.p.a., al pagamento, in favore dell'attore, della complessiva somma di €.462.421,57, oltre interessi legali dal dì dell'evento e fino all'effettivo soddisfo;

B) Condanna De Riso Luigi e De Riso Luca, in solido con l'Allianz s.p.a., al pagamento del 50% delle spese di giudizio che liquida in €. 23.000,00 per diritti ed onorario, €. 458,00 per esborsi, oltre spese di c.t.u., spese generali nella misura del 15%, iva e cpa come per legge, se dovute.

Così deciso in Torre Annunziata il 23 giugno 2017

IL Giudice Onorario
(dott.ssa Silvia Pirone)

